Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Venerdì 12 maggio — Numero 112

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi, per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni

In foglio di supplemento.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 601 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il Regio decreto 29 aprile 1915, n. 575, ed il decreto Luogotenenziale 29 lugli 1917, n. 1276, recanti provvedimenti per il personale della categoria d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LANZA DI SCALEA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 603 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 871, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 586 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 gennaio 1921, num. 52;

Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1921 di espropriazione di terreni in Agro romano, zone di Cervara, Tor Carbone, Torre Spaccata e Lucrezia Romana, per la costituzione di centri di colonizzazione ed i piani di massima con esse approvati;

Sentito il Comitato permanente della Commissione di vigilanza per l'Agro romano;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito un Consorzio obbligatorio di bonifica agraria in Agro romano, zona C di Tor Carbone avente personalità giuridica e sede in Roma.

Art. 2.

Il Consorzio è composto dei proprietari dei lotti formati con la tenuta Tor Carbone sita nel comune di Roma tra le vie Appia Antica e Ardeatina descritta in catasto alla partita 9549, mappa 5 numeri di mappa 324 — 325 — 326 — 327 — 328 parte — 329 573 — 577 — 578 mappa 4, numeri di mappa 1 parte — 3 parte — 4 parte — 5 parte — 6 parte — 7 parte — 7[1 — 8 — 9 parte — 11 parte — 14 parte — 15 parte — 240 parte confinante a nord con la restante parte della tenuta Tor Carbone, ad est con la tenuta Santa Maria Nuova o Statuaria e con la tenuta Tor Carbone di Torlonia Carlo; a sud con la tenuta di San Cesareo; ad ovest con la tenuta di San Cesareo e con la tenuta della Cecchignola.

Art. 3.

Il suddetto Consorzio è regolato dallo statuto allegato, visto d'ordine Nostro dai ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per i lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — RICCIO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

STATUTO del Consorzio obbligatorio di bonifica agraria di « Tor Carbone ».

Scopi del Consorzio

Art. 1.

Il Consorzio obbligatorio degli acquirenti dei lotti di terreni alienati dal Ministero per l'agricoltura in Agro Romano, zona C di « Tor Carbone » ha lo scopo di provvedere, nei limiti del comprensorio consorziale:

a) alla costruzione e manutenzione delle strade interne della zona espropriata di accesso comune per il disimpegno dei lotti non confinanti con le vie pubbliche;

b) al dissodamento dei terreni a sottosuolo tufaceo mediante scassi profondi con mezzi meccanici;

c) all'energia elettrica per impiego agricolo;

d) all'acqua per irrigazione;

e) all'acqua potabile ed in genere ad opere e lavori nei quali abbiano comune interesse i lotti di terreno sopraindicati.

Organi del Consorzio e loro attribuzioni

Art. 2.

Gli organi del Consorzio sono:
1. L'assemblea generale degli acquirenti della zona espropriata.
2. Il Consiglio d'amministrazione.
3. Il Collegio dei probiviri.

Assemblea generale

Art. 3.

L'assemblea generale degli acquirenti rappresenta il Consorzio, si raduna ordinariamente una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e per l'elezione delle cariche consorziali e in via straordinaria, sempre che lo esigano gli interessi del Consorzio, a giudizio del Consiglio d'amministrazione ovvero a richiesta motivata di almeno di un terzo dei lottisti.

Potrà anche straordinariamente adunarsi a richiesta del Ministero per l'agricoltura.

Art. 4.

La convocazione ordinaria è indetta dal Consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'anno finanziario e quella straordinaria su richiesta dei lottisti entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

L'avviso delle convocazioni deve spedirsi sei giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno su cui l'assemblea sarà invitata a deliberare.

La seconda convocazione avrà luogo due ore dopo la prima e potrà per ambedue esser fatto un unico avviso.

Art. 5.

Il presidente del Consiglio di amministrazione presiede l'assemblea: in caso di assenza o impedimento è sostituito dal consigliere più anziano.

Art. 6.

Le assemblee non sono valide se non interviene almeno la metà più uno dei lottisti; in seconda convocazione però qualunque sia il numero degli intervenuti, l'assemblea può validamente deliberare.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti; se i voti sieno pari, prevale il voto del presidente.

È obbligatoria la votazione segreta per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e dei probiviri, ed in genere per tutti gli affari concernenti persone.

Art. 7.

Ogni lotto dà diritto ad un solo voto.

È ammesso farsi rappresentare alle adunanze da un mandatario per mezzo di delegazione scritta sull'avviso di convocazione

Il mandatario può anche essere persona appartenente al Consorzio e non può mai essere incaricato di più di una rappresentanza. Se appartiene al Consorzio, oltre al proprio voto, darà quello del rappresentato.

Art. 8.

Spetta all'assemblea generale:

a) l'elezione del presidente, dei membri del Consiglio di amministrazione e dei probiviri;

b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali;

c) l'approvazione dei progetti dei lavori e delle modificazioni più importanti ai progetti stessi;

d) l'approvazione del riparto dei contributi o degli elenchi di contribuzione;

e) l'approvazione dei capitolati d'appalto per l'esecuzione dei lavori e la manutenzione delle opere eseguite;

f) l'autorizzazione per iniziare o sostenere controversie in giudizio;

g) l'autorizzazione a contrarre mutui passivi e in genere a tutti gli atti eccedenti la semplice amministrazione;

h) deliberare la unione del Consorzio con Consorzi del genere in Federazione, nonchè la durata e lo statuto della medesima.

Consiglio d'amministrazione

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri eletti dall'assemblea generale e si rinnova ogni anno.

Gli uscenti di carica possono essere rieletti.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente e il segretario tesoriere.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il suo presidente lo creda necessario per la trattazione di affari che interessano il Consorzio.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è convocato con preavviso di almeno due giorni, salvo i casi di urgenza, in cui il preavviso può essere fatto anche per telegrafo.

Art. 12.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti.

Art. 13.

Ogni membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni decade dal diritto dalla carica.

Art. 14.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) rivedere in ogni anno l'elenco dei lottisti per introdurvi le eventuali variazioni;

b) preparare il riparto dei contributi e l'elenco di contribuenza;

c) controllare la riscossione dei contributi ai pagamenti del segretario cassiere;

d) compilare il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;

e) determinare il giorno e l'ordine del giorno per le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea;

f) provvedere all'attuazione di tutte le deliberazioni dell'assemblea;

g) curare la compilazione dei progetti e dei capitolati di appalto dei lavori;

h) sorvegliare l'esecuzione dei lavori e verificare periodicamente lo stato di quelli eseguiti;

i) provvedere nei casi urgenti e sotto la sua responsabilità a tutti gli affari che possono essere di competenza dell'assemblea generale, salvo a riferirne nella prima adunanza, affine di ottenerne la ratifica.

Art. 15.

Il presidente, o, in sua assenza, o impedimento, il consigliere più anziano, ha la rappresentanza legale del Consorzio.

In tale qualità ha l'obbligo di:

a) spedire gli avvisi per le adunanze:

b) di eseguire e fare eseguire le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione;

c) di firmare gli atti e la corrispondenza del Consorzio stesso;

d) di stipulare i contratti;

e) di presiedere alle aste e alle licitazioni private per lo appalto di lavori e di firmare i verbali;

f) di vigilare all'osservanza dello Statuto e delle norme legislative e regolamentari in vigore;

g) di provvedere in genere al sollecito raggiungimento delle finalità del Consorzio.

Art. 16.

Alla fine di ogni anno il Consiglio di amministrazione presenterà al Ministero di agricoltura una relazione particolareggiata sull'andamento dei lavori e sulla manutenzione di quelli già eseguiti.

Art. 17.

Il segretario tesoriere redige e tiene i verbali dell'assemblea generale e del Consiglio di amministrazione, esige i contributi consorziali ed esegue i pagamenti, cui sia autorizzato con mandati firmati dal presidente e dal consigliere più anziano.

Il Consorzio può accordarsi con altri Consorzi per affidare le funzioni di cassiere a persona, anche estranea, qualora per la entità del movimento di cassa ritenga necessaria la nomina di un cassiere provvisto di congrua retribuzione e fornito d'idonea cauzione.

Probiviri

Art. 18.

I probiviri sono nominati dall'assemblea in numero di cinque di cui tre effettivi e due supplenti. Decideranno inappellabilmente come amichevoli compositori le vertenze fra i singoli lottisti sempre in numero dispari. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza di almeno tre membri.

Tutela governativa

Art. 19.

Sono soggetti all'approvazione del Ministero per l'agricoltura che ne esaminerà la legalità:

a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi ed i conti consuntivi del Consorzio;

b) i regolamenti di amministrazione;

c) i contratti di mutuo quando non siano stipulati col Ministero di agricoltura;

d) le deliberazioni per stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in caso d'urgenza;

e) i progetti dei lavori e i piani di esecuzione dei progetti stessi nonchè i capitolati generali e speciali ed i contratti di aggiudicazione dei lavori;

f) gli elenchi di contribuenza e le deliberazioni relative al riparto dei contributi.

Art. 20.

Qualora l'Amministrazione non vi provveda il Ministero per l'agricoltura stanzierà d'ufficio nel bilancio consorziale le somme necessarie all'adempimento di obbligazioni regolarmente assunte e provvederà alla riscossione dei contributi a carico dei consorziati anche a mezzo di esattore speciale. Tutte le spese relative saranno a carico del Consorzio.

Art. 21.

Il Ministero per l'agricoltura eserciterà, anche a mezzo di ispezioni, la vigilanza amministrativa e tecnica sull'andamento della gestione del Consorzio.

Omettendosi dalla rappresentanza consorziale l'adempimento di disposizioni di legge, statuto o regolamenti può il Ministero provvedere d'ufficio per mezzo di un suo delegato ed a spese del Consorzio.

Art. 22.

Il Governo, sentita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano, può per decreto Reale sciogliere l'Amministrazione consorziale che, per disordine amministrativo o per negligenza nella esecuzione e manutenzione delle opere, comprometta i fini per i quali fu costituito il Consorzio.

L'Amministrazione del Consorzio e la esecuzione dei lavori sono affidati ad un commissario straordinario nominato dal Ministero per l'agricoltura, il quale potrà, su conforme avviso del Ministero stesso, prescindere dal voto dell'assemblea degli interessati nei casi in cui fosse richiesta.

La ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria avrà luogo non appena il Ministero ritenga eliminate le ragioni che provocarono lo scioglimento.

Le indennità spettanti al commissario straordinario saranno a carico del Consorzio.

Art. 23.

Contro qualsiasi deliberazione della rappresentanza consorziale può dagli interessati essere presentato ricorso al Ministero per l'agricoltura nel termine di trenta giorni dalla notificazione ovvero dalla pubblicazione della deliberazione nell'ufficio del Consorzio.

Disposizioni speciali

Art. 24.

Il mancato versamento dei contributi consorziali costituisce causa di inadempienza a tutti gli effetti di cui all'art. 7 del capitolato generale per la vendita dei lotti.

Art. 25.

Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto e in quanto siano applicabili, si osservano le disposizioni della legge comunale e provinciale vigente e del relativo regolamento.

Disposizione transitoria

Art. 26.

Entro un mese dall'annunzio nella *Gazzetta ufficiale* del decreto di approvazione del presente statuto, il Consorzio dovrà procedere alla nomina dell'Amministrazione ordinaria.

In mancanza di tale nomina il Ministero per l'agricoltura avrà facoltà di provvedere all'immediato funzionamento dell'Ente mediante la nomina di un commissario straordinario che resterà in carica sino alla regolare costituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Roma, 9 aprile 1922.

D'ordine di Sua Maestà:
Il ministro per l'agricoltura
BERTINI.
Il ministro dei lavori pubblici
RICCIO.

Il numero 590 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451;
Visto il R. decreto 13 maggio 1920, n. 607;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'infermeria presidiaria di Riva è soppressa a datare dal 1° aprile 1922. La tabella indicante la circoscrizione territoriale militare per il servizio di sanità, annessa al R. decreto 13 maggio 1920, n. 607, rimane così modificata:

Verona — Verona — Verona — Trento — Bolzano
Padova Cremona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DI SCALEA.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 591 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il regolamento per l'applicazione della detta legge approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Visto il R. decreto 3 giugno 1920, n. 710, che detta norma a complemento del R. decreto 20 aprile 1920, n. 453, relativo alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzioni di quadri organici;

Visto il R. decreto 15 luglio 1906, n. 399, che approva il regolamento per il reclutamento di capitani commissari;

Visto il R. decreto 13 ottobre 1910, n. 800, per l'applicazione della legge 17 luglio 1910, n. 531;

Considerata la necessità di mantenere nella loro piena efficienza i quadri degli ufficiali di Commissariato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al ministro della guerra di trasferire a domanda, dai ruoli delle varie armi e corpi nei quali esistono esuberanze nel corpo di Commissariato 60 capitani in servizio attivo permanente che siano provvisti di licenza liceale, o d'Istituto tecnico, o di una Regia scuola di commercio o dei Regi Istituti nautici e che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione di cui all'art. 6 del regolamento per il reclutamento dei capitani commissari.

Detti capitani, prima di sottostare a tale giudizio dovranno prestare quattro mesi di servizio presso le Direzioni di commissariato, a titolo di esperimento allo scopo di constatare la loro attitudine allo speciale servizio; ottenuto giudizio favorevole nell'esperimento, frequenteranno un corso speciale di Commissariato presso una delle scuole militari secondo le norme che saranno stabilite.

I capitani che compiranno con buon successo tale corso, ed avranno ottenuta la dichiarazione di idoneità di cui al primo alinea, verranno nominati capitani commissari con anzianità inferiore a quella dell'ultimo capitano commissario in servizio attivo permanente.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LANZA DI SCALEA.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 592 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 settembre 1910, n. 859, che approva il regolamento per le gestioni affidate agli economi-cassieri delle Amministrazioni centrali e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nell'art. 4 del regolamento per le gestioni affidate agli economi-cassieri delle Amministrazioni centrali, approvato col R. decreto 17 settembre 1910, n. 859, è inserito, come terz'ultimo capoverso, il seguente:

« Possono altresì farsi anticipazioni agli economi-cassieri pel pagamento delle mercedi ed altri averi degli operai dello Stato, che prestano servizio in officine autonome costituite presso i Ministeri ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 600 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla R. avvocatura erariale approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto col ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, istituita con l'art. 1 della legge 25 marzo 1917, n. 481, può essere rappresentata e difesa dalla R. avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi, avanti le autorità giudiziarie, Collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi alla R. avvocatura dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra saranno liquidate a norma di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti decreti:

N. 2153. Regio decreto 18 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società di farmacia di Torino.

N. 2154. Regio decreto 22 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, la scuola serale e domenicale d'arte applicata all'industria in Pesaro viene riordinata come scuola ad orario ridotto con laboratori diurni, assumendo la denominazione di R. scuola professionale.

N. 562. Regio decreto 19 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Noicattaro, in provincia di Bari, è dichiarato di 3ª classe nei riguardi del dazio consumo, con effetto dal 1° gennaio 1921.

N. 563. Regio decreto 5 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Catania è autorizzato a riscuotere un dazio proprio di L. 5 sulla carta di 3ª classe; di L. 10 sui lavori di vetro e di cristallo di 1ª classe; di L. 5 sui lavori di vetro e di cristallo di 2ª classe; di L. 15 sulle terraglie di 1ª classe, e di L. 10 sulle terraglie di 2ª classe e sull'amido.

N. 564. Regio decreto 12 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene approvato il regolamento per il conferimento della borsa di studio prof. Francesco Cirenei nella R. Università di Roma.

N. 569. Regio decreto 9 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene istituito in Pesaro, a norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per le industrie poligrafiche, della carta ed affini, con giurisdizione sul territorio della Provincia.

N. 574. Regio decreto 9 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Este, in provincia di Padova, viene dichiarato di 3ª classe nei riguardi del dazio consumo, con effetto dal 24 gennaio 1921.

N. 575. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Vizzini in provincia di Catania, viene dichiarato di seconda classe agli effetti del dazio consumo, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

N. 576. Regio decreto 19 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene autorizzata l'accettazione delle offerte per la somma di L. 8850.30 in contanti, e della cartella al portatore n. 250122 consolidato 5 0/0, del capitale nominale di L. 100, ad incremento della fondazione Cesare Custo, a favore degli orfani dei militari della Regia guardia di finanza.

N. 579. Regio decreto 6 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Albano Laziale, in provincia di Roma, viene dichiarato di terza classe agli effetti del dazio consumo, a decorrere dal 1° gennaio 1921.

N. 580. Regio decreto 6 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Piperno (Roma), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 581. Regio decreto 6 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di Prea, frazione del comune di Roccaforte Mondovì, viene

eretto in Ente morale con Amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 582. Regio decreto 2 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, i fini della « Cassa nazionale di sovvenzione per istituzioni ed opere di assistenza e beneficenza pubblica nel Regno » con sede in Roma, sono trasformati a favore dell'Istituto dei ciechi di Sant'Alessio in Roma.

N. 593. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, le quote di concorso governativo per gli anni dal 1907 al 1920, per la integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 383.

N. 594. Regio decreto 19 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Quarona (Novara) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1922 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 595. Regio decreto 2 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Sanvalentino (Chieti), di applicare dal 1° gennaio 1921 al 31 dicembre 1922, la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 4000.

N. 596. Regio decreto 26 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Firenze è stato autorizzato a riscuotere un dazio proprio di L. 15 a quintale sulla carta e cartoni; di L. 50 sulla carta speciale, lavori di carta e di cartoni; di L. 15 sui blocchi per appunti e quaderni scolastici; di L. 20 sulle buste; di L. 35 sulle porcellane, maioliche, ceramiche ed altre terraglie e sul vetro e cristallo in qualunque lavoro; di L. 20 sull'amido, amidone e lucido per biancheria e sui lavori di vetrice, di giunco, ecc.; e di L. 50 sugli oggetti di cancelleria.

N. 597. Regio decreto 30 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cesena (Forlì), di applicare dal 1° gennaio 1921 al 31 dicembre 1922, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 598. Regio decreto 9 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la « Casa Benefica Alfonso ed Erminia Menada », con sede nel comune di Pecetto, viene eretta in Ente morale con Amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 599. Regio decreto 9 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera Pia « Domenica Giraldi Cini », in Monselice, viene eretta in Ente morale e raggruppata sotto un'unica amministrazione con la locale Casa di Ricovero.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 5 aprile 1909, n. 111, 13 giugno 1910, n. 306, 30 giugno 1912, nn. 685 e 686, 22 dicembre 1912, n. 1316 sui servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati e le convenzioni approvate o stipulate in base alle leggi stesse;

Ritenuto necessario di provvedere, anche prima della scadenza delle attuali convenzioni, al riassetto delle linee di navigazione ex sovvenzionate e di quelle ex austro-ungariche passate all'Italia;

Su proposta del ministro per la marina militare e mercantile, di concerto coi ministri del tesoro, delle colonie e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una Commissione parlamentare per proporre:

a) quali linee di navigazione, ritenute indispensabili per le comunicazioni fra il continente, le isole e le colonie od essenziali per l'economia nazionale richiedano il concorso finanziario dello Stato;

b) se e quali linee fra i porti nazionali convenga istituire per trasporto di determinate merci, a sollievo del nostro traffico ferroviario;

c) se e quali iniziative lo Stato debba favorire nell'interesse politico commerciale d'Italia;

d) quale debba essere la forma e la misura dei concorsi ed aiuti finanziari dello Stato strettamente indispensabili.

Art. 2.

La Commissione è presieduta dal ministro della marina ed è così composta:

On. Amero d'Aste Stella Marcello, senatore.
On. Arlotta Enrico, id.
On. Artom Ernesto, id.
On. Bellini Giuseppe, id.
On. Bergamasco Eugenio, id.
On. Del Carretto Ferdinando, id.
On. Diena Adriano, id.
On. Fradeletto Antonio, id.
On. Fulci Ludovico, id.
On. Mayer Teodoro, id.
On. Orlando Salvatore, id.
On. Piaggio Erasmo, id.

On. Presbitero Ernesto, senatore
On. Reggio Giacomo, id.
On. Salata Francesco, id.
On. Sechi Giovanni, id.
On. Agnesi Giacomo, deputato.
On. Boggiano Pico Antonio, id.
On. Bogiankino Edoardo, id.
On. Canepa Giuseppe, id.
On. Carboni Boj Enrico, id.
On. Celesia di Vegliasco Giovanni, id.
On. Ciano Costanzo, id.
On. Ciappi Anselmo, id.
On. Faranda Giuseppe, id.
On. Guaccero Alessandro, id.
On. Macchi Luigi, id.
On. Majolo Domenico, id.
On. Musatti Elia, id.
On. Stefini Evaristo, id.
On. Suvich Fulvio, id.
On. Visco Francesco, id.

Le funzioni di segretario capo sono disimpegnate dall'ing. comm. Celozzi Filippo, ispettore capo servizio navigazione addetto alla Direzione generale marina mercantile.

Art. 3.

La Commissione è assistita da un Comitato tecnico per le determinazioni degli itinerari, della velocità di regime, della periodicità, delle condizioni d'esercizio, delle caratteristiche dei piroscafi e della determinazione dei concorsi ed aiuti finanziari dello Stato per le linee proposte in relazione alle spese effettive, agli introiti ed all'incremento del traffico.

Il presidente del Comitato tecnico partecipa con voto alle sedute della Commissione.

Il Comitato è così costituito:

Ancona on. ing. prof. Ugo, presidente.

Pruneri comm. ing. Giorgio, maggior generale del genio navale.

Gullini cav. di gr. cr. ing. Arrigo, direttore generale marina mercantile.

Bernardi comm. Giovanni, ispettore generale, capo servizio linee sovvenzionate marina mercantile.

Bergamaschi comm. Pier Luigi, ispettore generale della ragioneria centrale, delegato del Ministero del tesoro.

De Camillis gr. uff. avv. Camillo, direttore generale, delegato del Ministero delle colonie.

Franco gr. uff. dott. Emanuele, direttore generale, delegato del Ministero delle poste.

Le funzioni di segretario capo sono disimpegnate dal comm. ing. Quoiani Alberto, colonnello del genio navale

Art. 4.

Gli uffici della marina mercantile corrisponderanno alle richieste di dati ed elementi loro rivolte dalla Commissione parlamentare e dal Comitato tecnico.

Il Nostro ministro segretario di Stato per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO — AMENDOLA — FULCI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 maggio 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gorla Precotta (Milano).

SIRE!

Una inchiesta disposta dal prefetto di Milano sull'andamento dell'Amministrazione comunale di Gorla Precotta ha messo in luce fatti di notevole gravità.

La rappresentanza elettiva, la quale, appena entrata in carica si abbandonò a pubbliche manifestazioni sovversive creando disagio e reazione in gran parte della popolazione, ha adottato alcuni provvedimenti che, pur importando un notevole onere finanziario, sono stati effettuati senza che in bilancio esistessero i relativi stanziamenti o senza alcuna deliberazione. Molte opere sono state eseguite in economia senza l'autorizzazione per la dispensa dalla formalità degli incanti. Numerose e stridenti sperequazioni sono state commesse nella distribuzione dei carichi tributari. Nella distribuzione dei medicinali ai poveri si è fatto sperpero del pubblico danaro largheggiandosi nella concessione di specialità farmaceutiche. Tutti i servizi pubblici, resi più onerosi della inosservanza delle norme di legge, sono abbandonati pur essendovi un personale esuberante di numero e largamente retribuito.

Contestati tali addebiti all'Amministrazione, questa ha presentato controdeduzioni a discolpa, non sufficienti però a diminuire la responsabilità.

Intanto, per le sopravvenute dimissioni di 16 sui 20 consiglieri assegnati al Comune, il prefetto ha dovuto provvedere alla gestione provvisoria della civica azienda mediante un suo commissario.

Date però le circostanze sopra indicate, nel mentre non si ravvisa opportuno anche per ragioni di ordine pubblico, indire subito le elezioni per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

Al che, sul conforme parere manifestato dal Consiglio di Stato in adunanza del 10 aprile corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1

Il Consiglio comunale di Gorla Precotta, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2

Il sig. comm. Emanuele Cavalli, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 marzo 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Andorno (Novara).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Andorno non è più in grado di funzionare regolarmente essendo, di fatto, attualmente ridotta per dimissioni ed altre cause a 9 consiglieri soltanto sui 20 assegnati per legge al Comune.

Un'inchiesta disposta dal prefetto di Novara nel novembre scorso in seguito al reclamo presentato da numerosi cittadini, ha messo in luce, d'altro canto, non pochi nè lievi irregolarità specie nelle spese e nell'esecuzione dei lavori pubblici, nella compilazione dell'elenco dei poveri e nella applicazione dei tributi locali sicchè il prefetto dovette provvedere d'ufficio alla formazione del ruolo della tassa di famiglia.

Questi ed altri addebiti furono contestati all'Amministrazione ma le giustificazioni presentate non risultarono tali da modificare sostanzialmente la sussistenza degli addebiti.

In tale situazione ravvisandosi necessario un periodo di gestione straordinaria che possa convenientemente provvedere al riassetto della civica azienda mi onoro sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra, l'unito schema di decreto con cui, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza 3 marzo 1922, si fa luogo allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un R. commissario.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Andorno, in provincia di Novara, è sciolto.

Art 2

Il sig. dott Stefano Mastrogiacomo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° maggio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castiglione d'Orcia (Siena).

SIRE!

In seguito alle dimissioni di 17 su 20 consiglieri comunali di Castiglione d'Orcia, determinate sopra tutto dalle gravi condizioni finanziarie nelle quali si dibatteva l'Azienda, il prefetto di Siena dovette assicurare la continuità dei pubblici servizi affidando ad un suo commissario, la provvisoria gestione dell'Ente.

Non essendo opportuno, nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico, indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, nè potendosi, d'altra parte, legittimamente protrarsi più oltre la gestione provvisoria del commissario prefettizio si rende indispensabile, come pure ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 aprile c. a., lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castiglione d'Orcia, in provincia di Siena, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avvocato Augusto Ghidoli è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a bordo della Regia nave *Cavour*, addì 1° maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE

FACTA.

L'MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

Visti il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, ed il decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1921, con il quale la Compagnia di assicurazione « London Assurance Corporation » di Londra veniva autorizzata ad istituire una propria rappresentanza in Italia ai sensi dell'art. 230 del codice di commercio;

Considerato che la detta Società non ha ottemperato alle prescrizioni degli articoli 230 e seguenti del codice di commercio entro il termine fissato nell'art. 3 del decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1620, ed ha altresì dichiarato di rinunziare all'esercizio delle assicurazioni in Italia;

DECRETA:

È revocata l'autorizzazione concessa con decreto 12 aprile 1921 alla « London Assurance Corporation » di Londra per l'istituzione di una propria rappresentanza a Milano ai sensi dell'articolo 230 del codice di commercio.

Roma, 30 aprile 1922.

Il ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.
Il ministro del tesoro
PEANO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Capitani.

Con R. decreto del 12 febbraio 1922:

D'Andrea Enrico, capitano, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed è inscritto col proprio grado e con anzianità 8 giugno 1916 nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Tenenti.

Con R. decreto del 9 febbraio 1922:

I sottonotati tenenti di complemento nell'arma di fanteria sono nominati tenenti in S. A. P. nell'arma stessa con riserva d'anzianità assoluta e relativa:

Versino Rodolfo — Volgarino Antenore.

Lonzu Giovanni, tenente in aspettativa par infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 2 gennaio 1922.

Panettà Carlo Francesco, tenente in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 9 giugno 1918.

L'ufficiale è poi collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 23 luglio 1920.

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente ed in quello attuale dei sottoindicati tenenti, è portata rispettivamente dal 2 marzo 1916 al 21 ottobre 1915 e dal 2 dicembre al 21 luglio 1916:

Criscuolo Alfredo — Tosini Pio — Borgogelli Luzio.

Bini Carlo, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa dal 16 marzo 1920 concessa con decreto 20 febbraio 1921 deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Conte Benvenuto, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 30 dicembre 1921.

Guerra Gaetano, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata di sei mesi dal 26 novembre 1921.

Luisi Luigi, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego, dal 15 agosto 1921.

Curti Enrico, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego, dal 27 giugno 1921.

Raffà Guido, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego, dal 28 giugno 1921.

Sono revocate e considerate come non avvenute le nomine in servizio attivo permanente, dei sottoindicati tenenti di complemento, effettuate con decreto a fianco per ognuno indicato:

Ferrara Andrea, R. decreto 19 agosto 1921.

Mazzarella Nicola, R. decreto 22 novembre 1921.

Con decreto del 12 febbraio 1922:

Capolozza Ernesto, tenente, in aspettativa per motivi speciali, dal 1° marzo 1921, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

I seguenti tenenti sono collocati in aspettativa per motivi speciali, a loro domanda, dal 1° marzo 1922:

Brighenti Virgilio — Bravi Arnaldo — Grio Giulio.

I seguenti tenenti sono dispensati, a loro domanda, dal servizio attivo permanente, ed iscritti col proprio grado e con l'anzianità per ciascuno indicata, nel ruolo degli ufficiali di complemento:

Boggiani Francesco, anzianità 8 giugno 1916.

Casciotti Alfredo, id. 7 maggio 1916.

Damiani Gustavo, id. 19 novembre 1916.

Dardano Antonio, id. 22 novembre 1918.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 9 febbraio 1922:

Santarelli Mario, capitano di complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente, con anzianità assoluta 1° maggio 1916 e con riserva di anzianità relativa.

I sottoindicati tenenti di complemento sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente, con anzianità assoluta per ciascuno indicata e con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità 1° settembre 1917:

Magi Ezio.

Con anzianità 1° gennaio 1918:

Clemente Giuseppe.

Con anzianità 1° marzo 1918:

Moscelli Pietro — Macrì Carlo — Maccarone Alberto.

Con anzianità 1° maggio 1918:

Melillo Ernesto.

Con anzianità 1° agosto 1918:

Tamburini Carlo.

Con anzianità 1° dicembre 1918:

Maffei Bruno.

Di Francesco Gaetano, tenente di complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente, con anzianità assoluta 1° luglio 1918 e con riserva di anzianità relativa.

Con R. decreto del 12 febbraio 1922:

Silich Oreste, tenente di complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente, con anzianità assoluta 28 gennaio 1919 e con riserva di anzianità relativa.

Con R. decreto del 2 febbraio 1922:

I seguenti sottotenenti di complemento, sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente, con anzianità assoluta per ciascuno indicata e con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità 1° gennaio 1918:

Grassini Angelo.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 16, dal 17 al 23 aprile 1922.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Brescia	Brescia	—	2	—	2
»	Chiari	—	1	—	2
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Firenze	San Miniato	—	1	—	1
Genova	Savona	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Milano (*a*)	Lodi	—	1	—	1
Napoli	Castellammare di S.	—	1	—	1
Novara	Novara	1	—	1	—
»	Vercelli	—	1	—	1
Potenza	Matera	2	—	9	—
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	2
Venezia	Venezia	—	1	—	1
		3	16	10	17
	Carbonchio sintomatico.				
Belluno	Belluno	1	1	1	1
Catania (*a*)	Nicosia	—	1	—	4
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
		1	3	1	6
	Afta epizootica				
Alessandria	Acqui	—	1	—	1
»	Alessandria	1	—	1	—
»	Casale Monferrato	1	—	1	—
»	Tortona	1	1	1	1
Ancona	Ancona	—	2	—	4
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Belluno	Belluno	1	—	4	1
»	Feltre	2	—	2	1
Bergamo	Bergamo	2	—	5	—
»	Clusone	1	1	18	2
»	Treviglio	3	—	3	1
	Segue Afta epizootica				
Bologna	Bologna	9	—	13	7
»	Imola	3	—	10	—
»	Vergato	1	—	2	—
Brescia	Breno	1	—	1	—
»	Brescia	13	1	24	3
»	Chiari	8	—	17	1
»	Salò	1	—	2	1
»	Verolanuova	4	—	12	—
Como	Como	3	—	15	—
»	Lecco	1	1	1	1
»	Varese	4	—	9	—
Cremona	Casalmaggiore	3	—	7	—
»	Crema	1	—	1	—
»	Cremona	4	1	10	1
Cuneo	Alba	2	1	4	1
»	Mondovi	1	—	2	—
»	Saluzzo	1	—	2	—
Ferrara	Cento	2	—	2	—
»	Ferrara	3	—	7	—
Firenze	Firenze	2	4	3	5
»	Pistoia	1	—	1	—
»	San Miniato	6	1	8	6
Forlì	Cesena	3	—	10	1
»	Forlì	1	—	6	—
»	Rimini	1	—	4	—
Genova	Chiavari	1	1	4	2
»	Genova	1	2	1	3
»	Savona	1	—	5	1
»	Spezia	3	—	23	4
Lecce	Lecce	1	1	2	1
Livorno	Livorno	—	1	—	1
Lucca	Lucca	6	3	13	6
Mantova	Mantova	5	1	5	2
Massa e Carr. (*a*)	Castelnuovo di G.	1	1	1	1
»	Massa	1	—	3	—

	Morva.				
Avellino (*b*)	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Bari delle P. (*b*)	Barletta	—	2	—	2
Caserta (*b*)	Caserta	—	1	—	1
Lecce	Gallipoli	—	1	—	1
Novara (*b*)	Domodossola	1	—	1	—
Salerno (*b*)	Salerno	1	—	1	—
	Vallo della Lucania	1	—	1	—
		4	4	4	4
	Vaiuolo ovino.				
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	1	—
Foggia	Bovino	1	—	3	—
	Foggia	4	—	42	—
Potenza	Melfi	3	—	11	—
		9	—	57	—
	Morbo coitale maligno.				
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	1	—
Como	Como	1	—	4	—
Cremona	Cremona	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Pisa (*b*)	Volterra	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		3	3	3	3
	Tubercolosi bovina.				
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
	Colera dei polli.				
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
Roma	Viterbo	—	1	—	1
		1	1	2	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	11	19	27
Carbonchio sintomatico	3	4	7
Afta epizootica	41	361	769
Malattie infettive dei suini	24	42	150
Morva	6	8	8
Farcino criptococcico	15	44	153
Rabbia	21	29	49
Rogna	18	63	262
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	4
Vaiuolo ovino	3	9	57
Morbo coitale maligno	6	6	6
Barbone dei bufali	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	1	1
Colera dei polli	2	2	3

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 3 al 9 aprile 1922

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico				
Dalmazia	Zara	—	1	—	1
	Afta epizootica.				
Venezia Giulia	Gorizia	2	—	3	—
»	Postumia	1	—	1	—
Venezia Triden.	Borgo	1	—	5	—
»	Cles	1	—	16	2
»	Mezolombardo	—	1	—	1
»	Tione	—	1	—	1
		5	2	25	4
	Malattie infettive dei suini.				
Venezia Giulia	Gorizia	—	1	—	2
»	Rovigno	—	1	—	1
Venezia Trident.	Bolzano	2	1	2	1
»	Borgo	1	—	2	—
»	Bressanone	1	—	1	—
»	Cles	9	1	42	2
	Mezolombardo	1	—	4	—
»	Rovereto (città)	1	—	1	—
»	Rovereto	2	—	10	—
»	Tione	3	—	5	—
»	Trento (città)	—	1	—	1
»	Trento	3	1	14	10
		23	6	81	17
	Rabbia				
Venezia Giulia	Gradisca	—	1	—	1
Venezia Trident.	Borgo	1	—	5	—
»	Rovereto (città)	1	—	1	—
»	Trento (città)	1	—	2	1
»	Trento	—	1	—	1
		3	2	8	3
	Rogna.				
Venezia Giulia	Monfalcone	1	—	1	—
Venezia Trident.	Borgo	8	—	124	—
»	Brunico	2	—	7	—
»	Silandro	2	1	33	4
»	Tione	—	1	—	7
		13	2	165	11

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	1	1	1
Afta epizootica	6	7	29
Malattie infettive dei suini	12	29	98
Rabbia	5	5	11
Rogna	5	15	176
Colera dei polli	—	—	—

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 3 maggio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	171 75	Dinari	—
Londra	83 73	Corone jugoslave	—
Svizzera	364 06	Belgio	156 76
Spagna	293 01	Olanda	—
Berlino	6 55	Pesos oro	—
[illegible]mpa	0 26	Pesos carta	—
[illegible]ga	36 25	New York	18 87

Oro 364 10

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	72 94	—
3,50 % netto (1902)	—	—
% lordo	—	—
5 % netto	79 57	—

Corso medio dei cambi
del giorno 10 maggio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
[illegible]gi	172 02	Dinari	—
[illegible]dra	83 53	Corone jugoslave	—
[illegible]zera	363 41	Belgio	156 72
[illegible]gna	291 38	Olanda	7 34
[illegible]lino	6 575	Pesos oro	15 51
[illegible]ina	0 24	Pesos carta	6 89
[illegible]a	36 —	New York	18 83

Oro 363 33

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
% netto (1906)	72 48	—
% netto (1902)	—	—
lordo	—	—
netto	79 40	—

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 5 corrente in Massiola, provincia di Novara è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro

AVVISO.

In conformità di quanto è disposto dagli articoli 589 e seguenti del regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074,

SI NOTIFICA

che fu denunziato il furto dei buoni del tesoro ordinari n. 1072 di serie *D* (L. 5000) e 1433 di serie *E* (L. 10,000) esercizio 1921-1922, all'ordine di Cammarata Serafino fu Salvatore, scadenti il 16 ottobre 1922 e n. 1305 di serie *D* (L. 5000), esercizio 1921-922, all'ordine della signora Drago Giovannina fu Giuliano, scadente il 16 novembre 1922, esigibili presso la sezione di R. tesoreria provinciale di Catania.

Si avverte che, trascorsi sei mesi dalla data della presente pubblicazione senza che sia stata presentata a questo Ministero alcuna opposizione, si provvederà all'emissione del decreto di cui all'art. 594 del suddetto regolamento col quale verrà ordinato il pagamento dei buoni.

Roma, 9 maggio 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

CONCORSI

Ministero della giustizia e degli affari di culto

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Genova	Genova	1	Mercoledì dalle ore 15 alle 17
Bassano	Vicenza	1	Lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16
San Giacomo di Lusiana frazione del comune di Lusiana	Vicenza	1	Domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16
Arzignano	Vicenza	1	Martedì, mercoledì e sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16
Velo d'Astico	Vicenza	1	Martedì e venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Nove	Vicenza	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12
Porto Recanati	Macerata	1	Giovedì dalle ore 8 alle 12
Tolentino	Macerata	1	Lunedì e sabato dalle ore 9 alle 12
Catania	Catania	1	Giovedì, venerdì, sabato e domenica per turno dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre
Godiasco	Voghera	1	Giovedì dalle ore 9 alle 11 e dalle 14 alle 17. Domenica dalle ore 9 alle 12
Cernusco sul Naviglio	Milano	1	Giovedì dalle ore 9 alle 14
Fossato di Vico	Perugia	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12
Albiano d'Ivrea	Ivrea	1	Giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica dalle ore 9 alle 12
Chivasso	Torino	1	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17
Isola del Gran Sasso d'Italia	Teramo	1	Lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 12

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1325, modificato come sopra.

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concors per il quale sono presentati.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.